ILCASO.it

13929/14

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Oggetto

*PERSONE FISICHE E GIURIDICHE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Ud. 26/03/2014 - CC

R.G.N. 11223/2012

Cron. 13929

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11223-2012 proposto da:

* _____ elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO 10, presso lo studio dell'avvocato CECCHETTI PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BAIESI CARLA, DORE CHIARA giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

* _____ * _____

PROCURATORE GENERALE C/O LA CORTE APPELLO GENOVA;

- intimati -

avverso il decreto n. R.G. * R.G. della CORTE D'APPELLO di GENOVA del 3/11/2011, depositato l'8/11/2011;

9886

ILCASO.it

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

uditi gli Avvocati Dore e Baiesi difensori del ricorrente che si riportano al ricorso.

La Corte d'appello di Genova, su parere difforme del P.G., con decreto in data 8/11/2011, confermava il provvedimento del giudice tutelare, con cui era stata rigettata la richiesta di nomina di amministratore di sostegno a favore di * affetto da patologia psichiatrica.

Ricorre per cassazione il padre, *
Non hanno svolto attività difensiva le altre parti.

Con i due motivi di ricorso, il padre censura il decreto della Corte territoriale per violazione dell'art. 404 c.c. e difetto motivazionale, che possono essere esaminati congiuntamente.

Il giudice a quo dà atto che il figlio del ricorrente è affetto da una patologia psichiatrica, tale da rendere necessaria la somministrazione di cure specifiche continuative e il supporto, per il compimento "degli atti della propria esistenza", da parte di altre persone.

Ricorrevano dunque i presupposti per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, ~~questa~~ secondo il disposto dell'art. 404 c.c., che introduce una misura di assistenza e protezione, nell'interesse di chi si trova nell'impossibilità, anche parziale e temporanea, di provvedere alle proprie esigenze di vita.

La Corte territoriale ha escluso la nomina di amministratore di sostegno, nel presupposto che l'interessato potrebbe godere di "un'ampia rete di protezione", operante a suo favore, ed osserva che l'art. 404 c.c. non prevede alcun obbligo di nomina.

Si ravvisa violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. La previsione dell'art. 404 c.c. non esime il giudice dalla nomina di un amministratore di sostegno, in presenza di una condizione di incapacità. E' da ritenere che la discrezionalità rimessa al giudice attenga alla scelta della misura più idonea (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione).

In caso contrario, il soggetto incapace sarebbe privato anche di quella forma di protezione dei suoi interessi, meno invasiva, costituita appunto dall'amministrazione di sostegno.

Va pertanto accolto il ricorso.

La sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione.

Il Relatore chiede trattarsi il procedimento in Camera di Consiglio.

e provvedimento, omettere generalità e altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto

Roma, 26 marzo 2014.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
19 GIU. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO